

Parte integrante del b. n. 44/4/C del 6/3/94

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI O PER LA
LORO CONCESSIONE D'USO.

ALIENAZIONE

ART. 1

I beni patrimoniali della Provincia Regionale di Palermo, appresso denominata Amministrazione, rustici ed urbani, di qualunque provenienza, disponibili per la vendita, vengono alienati con le modalità e i criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2

L'Ufficio del Settore Patrimonio dell'Amministrazione provvede, entro il primo semestre di ogni anno di esercizio, ad individuare e catalogare i beni patrimoniali alienabili.

ART. 3

I beni da alienarsi sono periziati, stimati e ove occorra, ripartiti in lotti dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione.

ART. 4

La vendita dei beni si fa mediante pubblici incanti sulla base del valore di stima, previe le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni da ordinarsi dall'Amministrazione per l'esecuzione del presente regolamento. L'incanto si tiene presso la sede dell'Amministrazione.

L'Amministrazione può derogare dal pubblico incanto nei modi indicati ai successivi articoli.

ART. 5

Gli offerenti all'incanto non possono essere ammessi se non



hanno, prima dell'apertura del medesimo, presso la sede della Amministrazione nei modi indicati dal bando pubblico, fatto il deposito di una somma eguale al decimo del valore di stima dei beni per i quali adiscono l'incanto, il deposito dev'essere effettuato presso il servizio tesoreria Banco di Sicilia. L'offerente deve inoltre depositare l'ammontare presuntivo delle spese contrattuali indicate nell'avviso d'asta. Non è ammessa alcuna dispensa dal deposito; di ogni mancanza o deficienza sono responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi lo assiste come Segretario.

ART. 6

L'incanto è presieduto dal Segretario Generale dell'Amministrazione o da un funzionario della stessa da lui delegato. Essi sono assistiti nelle operazioni d'incanto dal direttore del Settore Patrimonio o da un funzionario da esso delegato in qualità di Segretario, e da due funzionari dello stesso Settore ai quali spetta l'obbligo di redigere il verbale dell'incanto e delle relative aggiudicazioni, completa la commissione un funzionario dell'Ufficio Tecnico della stessa Amministrazione, nella persona dell'ingegnere Capo o suo delegato.

ART. 7

Il primo esperimento d'asta è tenuto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, mediante offerte per schede segrete con l'osservanza della vigente normativa in materia di incanto pubblico.

Se l'incanto non può compiersi nel giorno indicato nell'avviso d'asta, e in questo non siasi altrimenti disposto, sarà continuato nel giorno successivo non festivo.

Qualora il primo esperimento d'asta vada deserto, il secondo avrà luogo mediante offerte per schede segrete con le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'aggiudicazione sarà pronunciata a favore di colui, la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell'avviso d'asta.

L'alienazione dei beni patrimoniali non potrà avvenire anche con ulteriori esperimenti d'asta, con riduzioni eccedenti il decimo del valore di stima.

Le aggiudicazioni avvenute nei modi sopra indicati sono di regola definitive, salvo che nell'avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di un nuovo incanto, in base ad eventuali offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

ART. 8

Nel caso di aggiudicazione definitiva, il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita salva, nell'interesse della Amministrazione, l'approvazione da parte del competente organo di controllo.

Nel termine di 60 giorni da quello nel quale gli sarà stata notificata l'intervenuta approvazione, a mezzo di Raccomandata con R.R., deve l'aggiudicatario versare la differenza fra il prezzo di vendita e il decimo del valore di stima da lui depo-



sitato, in unica soluzione.

Dopo che il verbale d'asta, approvato dal competente organo di controllo, è stato registrato presso l'Ufficio del registro, l'Ufficio contratti dell'Amministrazione, ottenuta la prova dei pagamenti di cui nel capoverso che precede, ne rilascia all'aggiudicatario un estratto in forma esecutiva; e tale estratto costituisce il titolo per la trascrizione, la presa di possesso e la voltura catastale.

L'aggiudicatario non potrà entrare nel possesso dei beni acquistati prima che sia approvata l'aggiudicazione.

Ove l'aggiudicatario non adempia all'obbligo dei pagamenti indicati nel primo capoverso del presente articolo, egli è soggetto alla perdita del deposito di cui all'art. 5 e il fondo sarà rivenduto dall'Amministrazione nei modi indicati nel regolamento; nel caso di differenza in meno fra il prezzo della prima vendita e quello della seconda, il primo aggiudicatario sarà tenuto al rimborso all'Amministrazione del prezzo differenziale e degli interessi relativi decorsi fino al pagamento. Per l'esazione di queste somme dovrà l'Amministrazione seguire la normativa vigente.

Nel caso di differenza in più l'eccedenza profitta all'Amministrazione.

ART. 9

Gli immobili per i quali sia avvenuta una diserzione di incanto possono, quando l'Amministrazione lo ritenga conveniente, esse-

re venduti a partite private, semprechè non siano variati se non a tutto vantaggio dell'Amministrazione, il prezzo e le condizioni di vendita.

Il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata o il contratto stipulato a trattativa privata deve essere approvato dal competente organo di controllo.

ART. 10

L'Amministrazione è autorizzata a vendere a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nella deliberazione di approvazione del contratto, ovvero quando si verifichi uno dei succitati casi particolari:

- a) vi sia un conduttore del bene immobile da alienare;
- b) vi siano dei confinanti al bene immobile da alienare;

ART. 11

Per i sopracitati casi particolari, l'Amministrazione, dopo che il competente Ufficio tecnico ne abbia determinato il prezzo e le modalità di vendita, ne dà comunicazione a mezzo di Raccomandata con R.R. al beneficiario, il quale avrà 60 (sessanta) giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione per accettare le condizioni e procedere al deposito cauzionale come previsto all'art. 5 del presente regolamento, dandone comunicazione alla stessa a mezzo di Raccomandata con R.R. L'Amministrazione provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento,



della risposta in oggetto a sottoporre al Consiglio l'approva-
zione dell'atto di deliberazione per l'alienazione del bene.

Nel caso di approvazione dell'atto valgono le norme dell'art.8

ART. 12

L'Amministrazione, è autorizzata a vendere a trattativa priva-
ta, ai comuni e ad altri Enti morali legalmente costituiti e
riconosciuti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il
valore di stima non superi lire 100.000.000= (centomilioni).

E' altresì autorizzata a permutare con tali enti i suindicati
beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire
50.000.000= (cinquanta milioni).

E' infine autorizzata, quando concorrono speciali circostanze
di convenienza o di utilità generale da indicarsi nella delibe-
razione di approvazione del contratto, a permutare a trattativa
privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore
di stima non superiore a f. 15.000.000= (quindicimilioni).

ART. 13

Per quanto non previsto nel precedente articolato valgono le
normative vigenti in materia di alienazione dei beni.

CONCESSIONE D'USO

ART. 14

L'Amministrazione può concedere in uso o locazione, o concessio-
ne per la durata da determinarsi in ogni contratto, beni immobi-
li demaniali o patrimoniali della stessa Amministrazione secondo
i seguenti criteri:

A) in comodato gratuito, quando questi beni vengono ad essere utilizzati per fini di rilevante interesse culturale, di ricerca ed innovazione scientifica, di alto valore sociale, di formazione effettuata da enti pubblici e da privati che non perseguono scopi di lucro;

B) in locazione in tutti gli altri casi.

C) in concessione per i beni demaniali.

ART. 15

I soggetti che rivolgono istanza per l'assegnazione d'uso di un bene patrimoniale dell'Amministrazione devono avere la sede o altra struttura operativa in uno dei Comuni della Provincia.

ART. 16

Al fine di giungere al criterio di assegnazione verrà valutato il programma e/o l'attività che si intende svolgere presso l'immobile richiesto.

Nel caso in cui per lo stesso immobile vengono prodotte più istanze, oltre alla valutazione dell'attività verrà privilegiata quella prodotta dal soggetto, che non persegue finalità di lucro, che persegua forme di ampliamento della base occupazionale giovanile.

ART. 17

Per le tre forme di concessione d'uso l'Amministrazione osserverà le normative vigenti in materia. Per quanto riguarda i canoni di locazione, questi saranno determinati dall'Ufficio Tecnico Provinciale tenendo conto dei valori in commercio.

ART. 18

L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali sono stati concessi in comodato o locati ne determina la risoluzione del contratto. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone.

ART. 19

L'Amministrazione predispone il relativo atto deliberativo che deve essere approvato dal competente organo di controllo, quindi registrato presso l'Ufficio del registro.

Nell'atto saranno contenute le modalità del contratto e la durata.

L'aggiudicatario non potrà entrare in possesso dei beni concessi prima che sia approvata l'aggiudicazione.

ART. 20

Per quanto non previsto nel precedente articolato valgono le norme vigenti in materia di concessione d'uso e di locazione

ART. 21

Il presente regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione all'Albo della Provincia per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.197 della Legge 15.03.1963 N° 16 (O.R.EE.LL.). esso sostituisce ogni normativa regolamentare difforme approvata in precedenza.

Compilato